



Prot. 22761

Oggetto: Relazione sulla tempestività dei pagamenti esercizio 2011

Premesso

- che il DL 1 luglio 2009, n. 78 (nella G.U. – serie generale – n. 150 del 1 luglio 2009), coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 (in G.U. n. 179 del 4 agosto 2009), ha introdotto alcuni provvedimenti anticrisi, nonché proroga di alcuni termini in materia fiscale;
- che, in particolare, l'art. 9 del succitato D.L. rubricato "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni", al comma 1 prevede che, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:
 - a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:
 1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione;
 2. nelle Amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare e amministrativa; qualora lo stanziamento di bilancio per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'Amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;
 3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del DL 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2/2009, è effettuata anche dagli enti locali;
 4. per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle precedenti disposizioni, secondo procedure da definire con apposito DM, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto. Per gli Enti Locali i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Con la Circ. n. 38 del 15/12/2010 vengono definiti degli strumenti per evitare la formazione di posizioni debitorie e vengono date alcune indicazioni per la redazione dei rapporti sull'attività di analisi e di revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. La circolare utilizza il termine debito inteso come debiti fuori bilancio, vale a dire "obblighi delle amministrazioni conseguenti ad obbligazioni per le quali non si erano concluse le procedure contabili previste dall'ordinamento e che quindi non avevano trovato corrispondente

evidenziazione in bilancio". La Circolare, inoltre, specifica che nei rapporti dovranno essere, in particolare, specificate le seguenti aree tematiche:

formazione dei debiti

- a) quadro di riferimento: descrizione delle procedure di spesa in corrispondenza delle quali sorgono le posizioni debitorie;
- b) meccanismi di formazione: illustrazione dei meccanismi che determinano la formazione dei debiti;

quadro riepilogativo della consistenza dei debiti

compilazione di una tabella che riporta la consistenza dei debiti e lo smaltimento delle posizioni debitorie;

analisi dettagliata delle posizioni debitori

descrizione dettagliata di ogni debito, del capitolo e del relativo smaltimento distinto per esercizio

L'art. 194 del TUEL disciplina l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio, individuando le tipologie per le quali è resa possibile l'imputazione dell'insorto obbligo in capo all'ente con l'adozione di apposita deliberazione da parte del Consiglio Comunale. L'art. 194 del TUEL fornisce, in particolare, una elencazione tassativa dei casi in cui sia possibile riconoscere la legittimità dei debiti sorti. Il debito fuori bilancio deve essere quindi inteso come debito eccezionale e la legge consente di ricondurre nei casi previsti e tipici particolari tipologie di spesa nel sistema del bilancio. La procedura di riconoscimento del debito, descritta nell'art. 49 del vigente regolamento di contabilità, si conclude con la deliberazione del Consiglio Comunale, previo motivato parere del Collegio dei Revisori dei Conti. La deliberazione viene poi trasmessa alla Corte dei Conti per le successive verifiche di competenza. Il successivo pagamento del debito avviene ad avvenuta esecutività della deliberazione di riconoscimento del debito. Nel corso del 2011 sono stati riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del TUEL i seguenti debiti fuori bilancio:

Tipologie	Stanziamiento definitivo	Smaltimento debito	Residuo al 31/12/2011
Sentenza	8.960,13	8.960,13	0,00
Acquisto beni e servizi	18.924,17	18.763,43	160,74
totale	27.884,30	27.723,56	

La tabella evidenzia, in particolare, che la formazione del debito è dovuta per € 8.960,13 a sentenze esecutive, in forza delle quali l'Ente è chiamato alla refusione delle spese di lite o al pagamento di quote delle spese di CTU. Gli altri debiti si riferiscono, principalmente, ad impegni di spesa regolarmente assunti nei precedenti esercizi ed erroneamente stralciati in sede di consuntivo (€ 7.328,60), ovvero a maggiori spese rispetto all'impegno iniziale (3.692,41).

Per quanto riguarda le misure adottate per evitare la formazione dei debiti si evidenzia che, con deliberazione di G.C. n. 220 del 17/12/2009, esecutiva, sono state adottate misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti, secondo le disposizioni previste dall'art. 21 del vigente Regolamento di Contabilità:

- i responsabili di Servizio prima di adottare l'impegno di spesa devono accertare che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica (saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità) e devono indicare nei relativi atti i previsti termini di pagamento;

- le fatture che pervengono all'Ente vengono trasmesse dal Servizio Sviluppo Organizzativo al Servizio Finanziario per la successiva registrazione e il successivo inoltro, a cura di quest'ultimo, ai competenti Servizi. Qualora un Servizio rilevi non di competenza la fattura trasmessa dovrà tempestivamente restituirla al Servizio Finanziario che provvederà a trasmetterla al competente Ufficio/Servizio;
- il Servizio che riceve la fattura provvederà nei termini contrattuali previsti alla liquidazione della stessa e a trasmettere la relativa documentazione contabile al Servizio Finanziario contestualmente all'adozione dell'atto di liquidazione;
- il Servizio Finanziario, ricevuta la completa documentazione (documentazione contabile – fattura, nota , ecc. e copia provvedimento di liquidazione), provvederà quindi al controllo contabile e fiscale ed ad effettuare le verifiche di legge (controllo dei pagamenti superiori a € 10.000,00) e, qualora la spesa sia finanziata con mutuo, a richiedere la relativa somministrazione;
- i mandati di pagamento sono pagabili di norma dal Tesoriere il secondo giorno lavorativo successivo a quello di consegna degli stessi da parte dell'Ente;
- ciascun responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 28 del vigente regolamento di contabilità, nell'adozione degli atti di liquidazione deve tener conto dei tempi tecnici necessari al Servizio Finanziario per il controllo della regolarità contabile e fiscale, nonché delle verifiche previste per i pagamenti superiori a € 10.000,00 e dei tempi necessari per l'elaborazione dei mandati da parte della Tesoreria;
- negli atti di liquidazione devono essere specificate, in particolare, le modalità di pagamento (con indicazione, nei casi di bonifici, dell'IBAN) e dell'eventuale data entro la quale obbligatoriamente deve essere effettuato il pagamento.

In particolare, si evidenzia che, per quanto riguarda specificatamente le spese in conto capitale, viene redatto in sede di approvazione del Bilancio di Previsione un piano dei pagamenti previsionale, che deve essere compatibile con le entrate complessivamente previste, al fine del rispetto del vincolo Patto di stabilità. Detto Piano è oggetto di periodico aggiornamento in relazione agli andamenti delle entrate e delle spese registrati o previsti nel corso dell'esercizio. Ciascun responsabile all'atto dell'adozione di un provvedimento che impegna, in particolare, stanziamenti del Titolo 2 deve verificare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, la compatibilità della spesa, non solo con gli stanziamenti di bilancio, ma soprattutto con le regole del Patto di Stabilità, e di questa verifica deve darne attestazione nel relativo provvedimento di spesa.

Per velocizzare i pagamenti relativi alle utenze si è adottato il pagamento tramite RID, che, tra l'altro, beneficia del regime di "tracciabilità" attenuata, in forza della quale non richiede l'indicazione del CIG nel singolo pagamento ma soltanto al momento della delega.

Indicatori tempi di pagamento

Si riporta di seguito un prospetto con evidenziati i tempi medi di emissione dei mandati elaborato prendendo come riferimento l'intervallo di tempo tra la data del mandato e la data di registrazione della fattura, calcolata non considerando i giorni necessari per il ricevimento e di protocollazione della fattura. Ai fini del calcolo non sono considerate, in particolare, le fatture relative alle utenze (che vengono pagate con RID), al personale e ad alcuni pagamenti effettuati in via anticipata (es. corsi di formazione).

Anno	Tempo medio Tit. 1	Tempo medio Tit. 2	Tempo medio generale
2010	51	71	53
2011	53	95	55

Il peggioramento del tempo medio dei pagamenti, rilevato, in particolare, per i pagamenti in c/capitale, è imputabile al generale rallentamento dei pagamenti al fine del rispetto del vincolo del patto di stabilità, vincolo che negli anni si è pesantemente inasprito.

Tassi smaltimento residui

Si riporta di seguito un prospetto con evidenziati i tassi di smaltimento dei residui passivi dal 2007 al 2011.

	2007	2008	2009	2010	2011
pagamenti Tit. 1 Spesa - competenza	13.313.995,43	15.078.655,38	13.580.004,74	14.383.069,60	13.747.217,97
impegni Tit. 1 - competenza	17.775.020,34	18.402.475,24	17.043.471,63	17.972.009,95	17.645.841,27
	75%	82%	80%	80%	78%

	2007	2008	2009	2010	2011
pagamenti Tit. 1 Spesa - residui	2.898.006,66	4.217.406,00	2.775.704,69	3.096.981,79	2.922.517,59
impegni Tit. 1 - residui	3.935.438,82	5.091.826,48	3.818.393,94	4.261.879,28	4.322.033,42
	74%	83%	73%	73%	68%

	2007	2008	2009	2010	2011
pagamenti Tit. 2 Spesa - competenza	639.787,75	2.143.123,10	823.942,57	992.811,80	0,00
impegni Tit. 2 - competenza	4.130.698,65	5.297.507,56	2.295.266,37	3.169.352,87	2.243.463,12
	15%	40%	36%	31%	0%

	2007	2008	2009	2010	2011
pagamenti Tit. 2 Spesa - residui	5.145.007,99	9.475.748,01	2.743.523,35	2.502.935,30	881.607,27
impegni Tit. 2 - residui	18.600.012,39	16.496.649,32	9.984.150,63	8.393.458,54	7.553.834,88
	28%	57%	27%	30%	12%

L'inasprimento del vincolo del Patto di stabilità, che nel caso del Comune di Mirano passa da un - € 1.533.729,07 del 2007 a + € 1.583.619,00 del 2012, con un miglioramento rispetto al 2007 di circa il 200%, corrispondente ad un recupero di € 3.117.348,07, ha portato ad un forte rallentamento, in particolare, degli investimenti, rallentamento che è evidenziato dal consistente peggioramento del tasso di smaltimento dei residui in conto capitale. In particolare si evidenzia l'accumulo di questi residui in considerazione dell'impossibilità di attivare gli investimenti in quanto il conseguente pagamento risulta incompatibile con il margine del patto di stabilità.

Mirano, 17/5/2012

Il DIRIGENTE AREA I
Dott. Silvano Longo